

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1831)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 2876)

d'iniziativa dei deputati LEVI ARIAN Giorgina, BADALONI Maria, MORO Dino, SANNA, TERRANA, MATTALIA e GIOMO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 luglio 1971

Modifica della legge 5 luglio 1964, n. 625, concernente l'ammissione alle scuole secondarie di secondo grado dei licenziati dalle scuole di avviamento professionale e di coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che sono in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e coloro che abbiano superato gli esami finali dell'ottava classe postelementare possono accedere, senza esami, alla prima classe degli istituti secondari di secondo grado di ogni ordine; possono accedere alla quarta classe ginnasiale, previa una prova integrativa di latino.

Art. 2.

L'articolo unico della legge 5 luglio 1964, n. 625, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge sono abrogati.